

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 13 novembre 2019

**Plenaria**

**42ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GASPARRI

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 5624/19 RG NR già 20604/10 RNR – n. 4824/19 RG GIP) presso il Tribunale di Bologna***

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 2 ottobre 2019 e proseguito nella seduta del 29 ottobre 2019.

Il relatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) rileva che sono due gli elementi che la Giunta è chiamata a valutare rispetto alle intercettazioni: il primo riguarda l'occasionalità o meno dell'intercettazione, ossia – come chiarisce la Corte costituzionale – la «direzione dell'atto di indagine». Occorre in particolare valutare se tale atto sia rivolto esclusivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni o, viceversa, se attraverso le utenze di costoro si mira ad intercettare *in fraudem legis* un parlamentare.

Il secondo elemento oggetto di valutazione è la necessità dell'intercettazione, sulla quale il Senato è chiamato ad esprimersi, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n.188 del 2010.

Nel caso di specie manca qualsivoglia motivazione in ordine alla «necessità» degli specifici atti di intercettazione, elemento che ordinaria-

mente viene evidenziato in maniera congrua nelle richieste relative alle captazioni telefoniche (spesso anche con un paragrafo autonomo).

Nel caso di specie solo per una intercettazione si riscontra un accenno motivatorio. In particolare, a pagina 66 della richiesta si fa riferimento alla conversazione n. 5058 del 27 giugno 2013, intercorsa tra Claudio Baraldi e l'allora senatore Giovanardi. L'autorità procedente rileva che in tale conversazione *«emerge senza ombra di dubbio la consapevolezza piena da parte del Senatore della notizia relativa alla decisione dell'organo prefettizio, nonché di altri dati riservati [...]»*. Tale rilievo viene ribadito a pagina 74 della domanda, dove si evidenziano alcuni passaggi della conversazione telefonica che dimostrerebbero la disponibilità, da parte del senatore, di un provvedimento di cui legge alcuni passaggi.

Tuttavia, per le altre telefonate non viene chiarita dall'autorità giudiziaria la rilevanza di tali captazioni per il procedimento a carico del senatore (cosiddetta necessità dell'atto), né tantomeno quali fossero gli elementi indiziari che, al momento, indussero lo stesso magistrato a sottoporre il Baraldi a captazione telefonica (elemento utile anche per valutare l'occasionalità delle intercettazioni), anche in considerazione del fatto che, nella richiesta in esame, si afferma che non sarebbero emersi elementi penalmente rilevanti in relazione a tale soggetto.

A prescindere tuttavia dagli elementi inerenti al Baraldi, si ribadisce quindi che manca qualsivoglia motivazione sulla necessità delle intercettazioni e tale circostanza è suscettibile di precludere alla Giunta l'espletamento del proprio sindacato sul profilo in questione.

Si ricorda a tale proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2010 (nel punto n. 4 della parte in diritto), rileva che la legge n. 140 del 2003 prevede che *«tanto il compimento – nei confronti diretti del parlamentare – dell'atto da autorizzare preventivamente (artt. 4 e 5), quanto l'autorizzazione all'utilizzazione nei confronti del parlamentare stesso di un atto già compiuto nei confronti di altro soggetto (art. 6), devono essere assistiti da un criterio di "necessità" (in tale senso dovendosi intendere anche l'espressione "quando occorre", recata dal comma 1 dell'art. 4)»*.

Precisa la Consulta nella predetta sentenza che *«la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale "necessità" spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente, la quale peraltro deve, essa per prima, commisurare le proprie scelte anche all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare»*.

La Corte non si limita a prevedere un obbligo dell'autorità giudiziaria di «minimo sacrificio» contemplando a suo carico anche uno specifico onere motivatorio: *«Detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale»*.

La Corte precisa che l'autorità giudiziaria ha il dovere di indicare nella richiesta gli elementi su cui questa si fonda, sottolineando che vanno evocate nella richiesta *«da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare. A fronte di ciò – e per converso – la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità».*

Nella sentenza fin qui citata la Corte considera compatibile con i principi costituzionali il diniego della richiesta di autorizzazione, fondato sulla carenza motivatoria dell'istanza dell'autorità giudiziaria. Recita la sentenza, al punto 6 della parte in diritto: *«In realtà, dalla lettura della richiesta di autorizzazione nel confronto con quella della delibera, si apprezza che la ragione essenziale e determinante del diniego è l'assenza, nella prima, di una motivazione adeguata, in rapporto ai contenuti dell'atto che si intendeva compiere e agli elementi probatori acquisiti e rappresentati a sostegno, circa la "necessità" dell'atto stesso, nei sensi indicati più sopra (punto 3). E non vi è dubbio che la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto può costituire legittimo fondamento per il diniego dell'autorizzazione da parte della Camera competente, senza alcuna esorbitanza dai propri poteri».*

In conclusione, il relatore propone che venga richiesta all'autorità giudiziaria, per il tramite della Presidenza del Senato, una integrazione istruttoria affinché venga fornita una motivazione specifica e congrua in ordine alla necessità degli atti di intercettazione in questione, in relazione all'onere motivatorio contemplato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010.

Con riguardo all'utilizzo dei tabulati telefonici, la necessità dell'atto è invece stata esplicitata. In particolare, a pagina 119 della richiesta, dopo aver elencato dettagliatamente i contatti telefonici intercorsi tra i vari coindagati (tra i quali il senatore Giovanardi, Alessandro ed Augusto Bianchini e il dottor Ventura) tra il 29 luglio ed il 2 agosto 2014, viene affermato che *«La sequela dei contatti restituisce la prova della condivisione da parte di tutti gli indagati delle azioni che costituiscono evento del delitto contestato, in cui le minacce espresse dal Senatore Giovanardi al Prefetto [...] si inseriscono in modo "coerente"».*

Tuttavia, essendo sia le intercettazioni che i tabulati oggetto di un'unica richiesta, il relatore si riserva di formulare la propria proposta di merito per entrambi gli aspetti predetti successivamente all'acquisizione degli elementi oggetto dell'integrazione istruttoria in questione.

La senatrice GINETTI (IV-PSI) condivide la proposta di integrazione istruttoria formulata dal relatore, sottolineando l'utilità della stessa.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) manifesta la propria adesione rispetto alla proposta istruttoria formulata dal relatore.

Il senatore MALAN (*FI-BP*) interviene per esprimere la propria condivisione rispetto alla proposta di integrazione istruttoria del relatore.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Durnwalder di richiedere una integrazione istruttoria all'autorità giudiziaria, per il tramite della Presidenza del Senato, volta ad acquisire una motivazione specifica e congrua rispetto alla necessità degli atti di intercettazione in questione, in relazione all'onere motivatorio contemplato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010.

La Giunta approva, all'unanimità, la proposta messa ai voti dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(Doc. IV, n. 4) Domanda di autorizzazione ad eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Armando Siri, con riferimento al suo collaboratore Marco Luca Perini in relazione allo smartphone di proprietà ed in uso a quest'ultimo ed all'esigenza di acquisire conversazioni telefoniche, messaggistiche, mail e chat in esso presenti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 18735/19 RGNR) dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano***

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 2 ottobre 2019 e proseguito nella seduta del 29 ottobre 2019.

Il relatore URRARO (*M5S*), per quel che concerne gli elementi di fatto in ordine al documento in esame, rinvia all'esposizione introduttiva già effettuata nella seduta del 2 ottobre 2019.

Quanto alla parte in diritto, precisa preliminarmente che l'autorità giudiziaria qualifica la richiesta come sequestro di corrispondenza, ai sensi del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, con riferimento evidentemente alla corrispondenza elettronica contenuta nel cellulare di un suo collaboratore.

Rispetto al sequestro di corrispondenza in questione nessun elemento relativo al *fumus persecutionis* è emerso.

Nel caso di specie tale valutazione può essere ulteriormente avvalorata alla luce della ricostruzione dell'*iter* giudiziario del sequestro in questione. In particolare, con istanza del 31 luglio 2019 il difensore del senatore Siri – nell'evidenziare che il signor Perini è uno stretto collaboratore di quest'ultimo, avendo egli ricoperto l'incarico di Capo Segreteria del se-

natore sino a quando egli ha svolto le funzioni di Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed essendo tuttora assistente parlamentare del senatore Siri, prestando servizi di ufficio stampa e rapporti istituzionali – ha chiesto in particolare di vietare in qualunque forma la trascrizione, divulgazione, selezione ed acquisizione al fascicolo delle indagini delle conversazioni telefoniche/messaggistiche, *mail* e *chat* contenute nella memoria del telefono che riguardino il senatore Siri quale autore e destinatario delle stesse. Secondo la difesa del senatore, infatti, le «comunicazioni», «conversazioni», «corrispondenza» rinvenibili nello *smartphone* del signor Perini e riconducibili al parlamentare devono essere oggetto delle garanzie di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

In accoglimento delle esigenze di tutela dell'immunità prospettate dalla difesa del senatore Siri, il pubblico ministero ha disposto da un lato di non procedere, allo stato, all'estrazione di eventuali *mail* o altri documenti riconducibili al senatore Siri, dall'altro, al fine di dare attuazione a quanto disposto, ha prescritto al consulente informatico di espungere dall'estrapolazione dei dati dal predetto *smartphone* le conversazioni, *mail* e *chat* direttamente intercorse con il senatore Siri, anche se in *chat* di gruppo, a far data dall'assunzione della carica di parlamentare.

La correttezza procedurale del pubblico ministero, che ha accolto un'istanza della difesa relativa alla riconducibilità della corrispondenza contenuta nel cellulare al senatore Siri (provvedendo a espungere dall'estrapolazione tali dati e chiedendo quindi per l'acquisizione degli stessi l'autorizzazione del Senato), rende plausibile la mancanza di un *fumus persecutionis*.

L'assenza di un *animus* persecutorio è ulteriormente confermata dalla circostanza che il pubblico ministero fornisce una motivazione plausibile in ordine alla necessità dell'atto di sequestro in questione, motivazione quanto mai indispensabile anche alla luce del fatto che il cellulare in esame è di proprietà di un collaboratore di un senatore e non quindi del senatore stesso. Si potrebbe a tale proposito porre il quesito circa la necessità o meno di estendere l'acquisizione probatoria anche rispetto al terzo in questione. A tale quesito il pubblico ministero fornisce, sul piano motivatorio, una risposta dettagliata e plausibile, evidenziando la necessità, per il proficuo svolgimento delle indagini, di verificare se nelle comunicazioni intercorse tra Marco Luca Perini ed il senatore Armando Siri siano presenti contenuti e/o documenti relativi ai due finanziamenti concessi dall'istituto di credito Banca Agricola Commerciale di San Marino, nonché alle rispettive modalità di impiego. Secondo l'autorità procedente, infatti, i rapporti tra i due coindagati andrebbero oltre il ristretto ambito istituzionale ed involgerebbero anche aspetti esterni; sarebbe infatti emerso come il Perini abbia partecipato agli incontri con gli esponenti della banca che hanno portato al rilascio dei finanziamenti e come egli risulti quale acquirente dell'unico subalterno dell'immobile di Bresso non acquistato dalla figlia del senatore Siri. Viene posta in evidenza la necessità di acquisire tanto gli atti che documentano passaggi formali quanto e, soprattutto,

quelli che contengono tracce di rapporti e accordi non riversati in forma ufficiale.

Rispetto a tale motivazione la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2010 – la quale, pur assunta nell’ambito di una richiesta relativa all’utilizzo di tabulati telefonici, detta principi generali applicabili anche alle altre fattispecie di autorizzazione di cui all’articolo 4 della legge n. 140 del 2003 – precisa che l’autorità giudiziaria ha il dovere di indicare nella richiesta gli elementi su cui questa si fonda, sottolineando che vanno evocate nella richiesta *«da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall’altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare. A fronte di ciò – e per converso – la Camera deve poter rilevare, dall’esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell’assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell’atto, motivata in termini di non implausibilità»*. Orbene, alla luce di tale sentenza l’unico sindacato possibile sulle sopraccitate motivazioni in ordine alla necessità dell’atto è quello della non implausibilità, essendo demandato invece il merito della scelta alla discrezionalità dell’autorità giudiziaria, insindacabile nel merito stesso da parte del Senato (purché non superi i confini della «non implausibilità»). E in tale ottica, autorevolmente prospettata dalla Consulta, la motivazione circa le esigenze investigative precedentemente descritta e la conseguente necessità di acquisire dati dal cellulare di un terzo (nella specie del collaboratore di Siri) appare sicuramente non implausibile e conseguentemente idonea a soddisfare i canoni metodologici individuati dalla Corte costituzionale.

Per le ragioni fin qui individuate il relatore ritiene che non sia emerso alcun *fumus persecutionis* rispetto al sequestro di corrispondenza in questione e propone pertanto di concedere l’autorizzazione all’effettuazione dello stesso.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd’Az*) chiede una breve sospensione dei lavori, finalizzata a consentire l’approfondimento delle argomentazioni testé prospettate dal relatore.

Il PRESIDENTE accoglie tale istanza, disponendo una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 11,30, riprende alle ore 11,45.*

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd’Az*) evidenzia che l’articolo 648-ter1 del codice penale stabilisce che il reato di riciclaggio ivi previsto può configurarsi solo ove il denaro sia proveniente da altro delitto, non essendo quindi sufficiente che il denaro provenga da un mero illecito amministrativo o anche da una fattispecie contravvenzionale.

Nel caso di specie manca del tutto il reato presupposto, atteso che l’unica violazione contestata dalla Procura è quella della violazione di

un regolamento interno della banca di San Marino. Tale circostanza determina un'evidenza persecutoria e rende pertanto necessaria la reiezione dell'istanza di autorizzazione oggetto del documento in titolo.

Alla luce delle argomentazioni fin qui esposte il senatore Pillon prospetta l'opportunità che venga rinviata ad altra data la votazione finale sulla proposta conclusiva del relatore, in modo tale da consentire allo stesso e ai membri della Giunta un'ulteriore riflessione sulle tematiche in questione.

Il senatore BALBONI (*Fdl*) fa presente che il reato di appropriazione indebita, dal quale secondo l'autorità giudiziaria deriverebbe il denaro oggetto del riciclaggio, non può in alcun modo configurarsi in quanto, a seguito del contratto di mutuo, il denaro diventa di proprietà del mutuatario – ai sensi dell'articolo 1814 del codice civile – e conseguentemente è ontologicamente non configurabile l'appropriazione indebita di un bene proprio.

L'autorità giudiziaria fa poi riferimento ad un'amministrazione infedele, che tuttavia non è contemplata nell'ordinamento penale.

Infine, l'oratore evidenzia che nel caso di specie non è stato posto in essere alcun tentativo da parte del senatore Siri di sottrarre il denaro alla tracciabilità, visto che l'immobile è stato intestato alla figlia, facilmente riconducibile quindi al predetto parlamentare.

Per tutte le ragioni fin qui esposte il senatore Balboni ritiene ravvisabile un *fumus persecutionis*, evidenziando che nel caso di specie l'autorità giudiziaria sta cercando «a caso» degli elementi probatori, senza alcuna ipotesi accusatoria concreta.

Il senatore MALAN (*FI-BP*), nell'esprimere la propria condivisione per le argomentazioni espresse dai senatori Pillon e Balboni, sottolinea che le prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione sono finalizzate alla tutela del ruolo del parlamentare e della sua autonomia e quindi, in ultima analisi, sono volte a salvaguardare il ruolo del Parlamento, essenziale in un sistema democratico.

Nel caso di specie il relatore Urraro – prosegue l'oratore – si è soffermato sulla correttezza procedurale del magistrato, che ha accolto l'istanza della difesa del senatore Siri di sospendere l'estrazione dei dati elettronici riguardanti le conversazioni tra il parlamentare in questione e il suo collaboratore e di inoltrare richiesta di autorizzazione al Senato. La correttezza procedurale in tal caso è ravvisabile, ma tale elemento non è sufficiente ad escludere il *fumus*, atteso che tutto l'impianto accusatorio è infondato, come è stato evidenziato anche dai senatori precedentemente intervenuti nel dibattito.

Si associa alla proposta di rinvio ad altra data della votazione finale, formulata dal senatore Pillon.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) evidenzia che le situazioni di *fumus persecutionis* vanno valutate con particolare rigore da parte del Senato,

in quanto tendenzialmente un magistrato non ha un intento persecutorio nell'espletamento delle proprie attività. Le situazioni in cui può ravvisarsi un atteggiamento persecutorio rivestono pertanto carattere del tutto eccezionale e debbono caratterizzarsi per aspetti macroscopici e di palese evidenza. In tale ottica metodologica, il vaglio del Senato rispetto alla necessità delle intercettazioni deve fermarsi alle soglie della non implausibilità della motivazione fornita dall'autorità giudiziaria, come evidenziato in maniera chiara e puntuale dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010.

Le tesi giuridiche prospettate dai senatori Pillon e Balboni esulano dall'ambito di competenza del Senato e vanno quindi approfondite nell'ambito del processo, in cui il senatore Siri potrà svolgere tutte le opportune difese e, ove le stesse fossero accolte dall'organo giudicante, anche essere scagionato dalle accuse.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) ritiene che nel caso di specie il reato presupposto è ravvisabile nel delitto di appropriazione indebita, contestato al senatore Siri a partire dalla violazione sistematica di norme creditizie.

Fa poi presente che il senatore Siri, nell'ambito della predetta appropriazione indebita, è accusato di essere entrato in possesso delle somme di denaro in questione, che non sono quindi di proprietà dello stesso, come erroneamente sostenuto dal senatore Balboni.

Fa quindi presente che il Gruppo MoVimento 5 Stelle voterà a favore della proposta del senatore Urraro, volta a concedere l'autorizzazione al sequestro di corrispondenza di cui al documento in titolo.

La senatrice MODENA (FI-BP) dissente dalle considerazioni svolte dal senatore Crucioli perché, a suo giudizio, è possibile che il potere giudiziario, per svariati motivi, anche di visibilità mediatica, persegua ingiustamente un parlamentare. Nel caso di specie, ritiene, pertanto, che vi siano i presupposti per la sussistenza del *fumus persecutionis* ai danni del senatore Siri, tanto più che l'azione penale è stata estesa anche all'attività di un suo collaboratore, in virtù di un teorema accusatorio che si muove alla ricerca di supporti probatori anche perché eccessivamente vacillante.

In conclusione, è dell'avviso che il senatore Siri sia stato ingiustamente danneggiato da una azione penale debole e in cerca solo di un riscontro mediatico. Tuttavia, il danno arrecato non riguarda esclusivamente il senatore Siri, ma investe la credibilità generale del Parlamento e delle prerogative costituzionali ad esso riconosciute.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) osserva che la richiesta proveniente dall'autorità giudiziaria parte da una ipotesi investigativa, suscettibile di essere verificata in ambito processuale. Nel merito, reputa che non vi sia alcun intento persecutorio da parte dell'autorità giudiziaria la quale ha individuato il reato presupposto dell'autoriciclaggio che è stato addebi-



tato al senatore Siri, anche sulla base di violazioni delle procedure bancarie e della normativa antiriciclaggio.

L'insussistenza del *fumus persecutionis* è altresì avvalorata dall'accoglimento dell'istanza difensiva presentata dallo stesso senatore Siri; d'altra parte, appare del tutto legittimo che l'autorità giudiziaria estenda le proprie indagini anche ai rapporti tra lo stesso senatore e il suo collaboratore, rapporti che, da quanto si evince, non sarebbero stati esclusivamente di natura istituzionale se il collaboratore ha preso parte agli incontri con la banca per il rilascio del mutuo poi concesso al senatore Siri.

Alla luce di tali considerazioni, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta conclusiva del relatore.

Secondo il senatore PAROLI (*FI-BP*) la proposta elaborata dal relatore risulta «appiattita» sulla richiesta dell'autorità giudiziaria. In particolare, suscita serie riserve la ricostruzione del rapporto tra il senatore Siri e il suo collaboratore, rapporto che, come l'esperienza ampiamente dimostra, può oltrepassare l'ambito propriamente istituzionale poiché sovente accade che il parlamentare possa familiarizzare o interessarsi di questioni personali dei propri assistenti. Tale circostanza, tuttavia, non può costituire un argomento di addebito che l'autorità giudiziaria impiega per sostenere le proprie tesi.

Per queste ragioni, la Giunta non può limitarsi ad accogliere le richieste dell'autorità giudiziaria senza un'adeguata riflessione, tanto più che nella vicenda in esame non si comprende quale sia il reato presupposto dell'autoriciclaggio contestato al senatore Siri. Inoltre, la richiesta di utilizzazione di intercettazioni relative alle conversazioni ed ai messaggi tra il senatore Siri e il suo collaboratore costituiscono un'indebita intrusione nella *privacy* del parlamentare e della sua attività politica. A suo giudizio, si tratta di ulteriori elementi che presentano anomalie serie nella richiesta dell'autorità giudiziaria sulla quale è doveroso un supplemento di analisi, a tutela delle prerogative riconosciute ai parlamentari.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta, avanzata dal senatore Pillon, di rinviare ad altra data la votazione finale sulla proposta del relatore.

La Giunta respinge, a maggioranza, tale proposta di rinvio.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta del relatore Urraro di concessione dell'autorizzazione ad eseguire il sequestro di corrispondenza elettronica contenuta nel cellulare del collaboratore del senatore Siri.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Urraro di redigere la relazione per l'Assemblea.

*(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Cesaro, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 16519/2017 RGNR – n. 8701/2017 RG GIP) presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio del GIP*

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 ottobre 2018 e proseguito nelle sedute dell'11 dicembre 2018, del 15 e 23 gennaio 2019 e rinviato dall'Assemblea nella seduta del 31 ottobre 2019.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) ritiene opportuno ricordare sinteticamente i profili di fatto relativi alla vicenda in questione, già evidenziati dal precedente relatore, senatore Balboni, nel corso della propria esposizione introduttiva.

Dagli atti processuali si evince che il senatore Luigi Cesaro risulta indagato, unitamente ad altri soggetti, in ordine a plurimi fatti di corruzione elettorale – ai sensi degli articoli 81, capoverso, e 110 del codice penale e 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 – commessi tra il marzo 2015 ed il giugno 2015 (periodo in cui egli rivestiva la carica di deputato nella XVII legislatura), finalizzati in particolare a favorire l'elezione del figlio Armando Cesaro alla carica di consigliere regionale della Campania.

Il Giudice per le indagini preliminari ha riferito che la richiesta del pubblico ministero ha ad oggetto 13 conversazioni – intercettate sulle utenze in uso ai signori Armando, Raffaele ed Aniello Cesaro, rispettivamente figlio e fratelli del senatore Luigi Cesaro, nonché sulle utenze in uso all'imprenditore Antonio Di Guida ed al sindaco di Marano di Napoli, Angelo Liccardo – che si intenderebbe porre a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo l'impianto accusatorio, in cambio di voti a favore del figlio Armando, candidato alle elezioni regionali del 31 maggio 2015, l'onorevole Cesaro sarebbe «intervvenuto» in più occasioni, direttamente o per il tramite di soggetti a lui vicini, al fine di procacciare commesse pubbliche (come quella relativa ad una delle Aree di Sviluppo Industriale), nomine in importanti settori dell'amministrazione pubblica (come quella relativa alla carica di direttore del distretto sanitario 38 della ASL 2 di Napoli o quella di componente dell'Organismo Interno di Valutazione della regione Campania), posti di lavoro (assunzioni in Poste Italiane S.p.A., in uno studio legale, nonché presso l'Ospedale San Raffaele di Milano), comandi presso altre amministrazioni e così via, fino a due abbonamenti al centro sportivo Aquilasport di Portici (di cui è amministratore unico il fratello Aniello).

Tali episodi sono emersi – riferisce il Giudice per le indagini preliminari – nell'ambito di una più ampia indagine, compendiata nel procedimento n. 15505/13 R.G.N.R., iscritto presso la Procura di Napoli – DDA,

inizialmente per i reati di cui agli articoli 353 del codice penale e 7 della legge n. 203 del 1991.

Tale indagine aveva ad oggetto la turbativa – attraverso condotte illecite di Antonio Di Guida, indicato come referente politico del *clan* Polverino, e di Angela Di Guida – della gara per la realizzazione del Piano di Innesidamento Produttivo di Marano di Napoli, affidata in regime di *project financing* alla società «Cesaro Costruzioni Generali S.r.l.» dei fratelli Raffaele ed Aniello Cesaro.

Ritenendo necessario, in un'ottica garantista ed attuativa delle garanzie costituzionali del parlamentare, distinguere tra le intercettazioni effettuate sulle utenze dei familiari del Cesaro (le prime 5) e le altre, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto peraltro di accogliere parzialmente la richiesta del pubblico ministero, con riferimento alle sole intercettazioni captate sulle utenze del Di Guida e del Liccardo, escludendo invece quelle effettuate sulle utenze dei familiari, in relazione alle quali si sarebbe potuto a suo avviso sollevare qualche dubbio sulla casualità.

La trasmissione degli atti al Senato riguarda quindi la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle conversazioni di seguito riportate. In particolare, per quel che concerne le intercettazioni su utenze telefoniche di Antonio di Guida le telefonate per le quali si chiede l'utilizzo sono le seguenti: progressivo 1119, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 20 marzo 2015, pagina 20 dell'ordinanza); progressivo 1203, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 22 marzo 2015, Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, n. 76/2-5-4-2015, pagina 8); progressivo 1242, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 23 marzo 2015, Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, n. 76/2-5-4-2015, pagina 8); progressivo 4483, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 5 maggio 2015, pagina 20 dell'ordinanza).

Per quel che concerne invece le intercettazioni su utenze telefoniche di Angelo Liccardo le telefonate per le quali si chiede l'utilizzo sono le seguenti: progressivo 2052, su utenza in uso a Angelo Liccardo (in data 16 marzo 2015, pagina 22 dell'ordinanza); progressivo 6168, su utenza in uso a Angelo Liccardo (in data 14 aprile 2015, pagina 22 dell'ordinanza); progressivo 1818, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 1° aprile 2015, Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, n. 76/2-5-4-2015, pagina 36); progressivo 2425, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 10 aprile 2015, Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, n. 76/2-5, pagina 336).

Il relatore ritiene utile ribadire alcuni principi di carattere generale, attinenti al tema delle cosiddette intercettazioni indirette, già affermati in più occasioni dalla Giunta.

Si precisa a tal proposito che nei casi di intercettazioni su utenze di terzi non aventi la qualifica di parlamentare, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, il Senato deve verificare quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni, con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei par-

lamentari che interloquiscono con tali soggetti o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, in *fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi che si prevede possano comunicare col parlamentare. La Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2010, sottolinea che ci può essere anche un mutamento di direzione dell'atto di indagine, nei casi in cui le prime intercettazioni rivestano il requisito della occasionalità, mentre le successive perdano tale requisito, essendosi resa conto l'autorità giudiziaria del coinvolgimento di un parlamentare nella vicenda penale. In tale secondo caso, l'autorità giudiziaria dovrebbe interrompere le intercettazioni e chiedere alla Camera competente l'autorizzazione preventiva alla captazione. Ove non lo facesse le intercettazioni sarebbero indebitamente assunte e la Camera competente – in caso di richiesta all'utilizzo *ex post* – potrebbe denegare l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse nei confronti del parlamentare (per l'utilizzo nei confronti dei terzi tale autorizzazione non è richiesta).

Il relatore Cucca conclude la propria esposizione riservandosi di formulare la propria proposta conclusiva in fase successiva.

Interviene il senatore PAROLI (*FI-BP*) per chiedere se si preveda l'audizione del senatore Cesaro, dato che solo con la seduta odierna si è entrati nel merito della vicenda, da parte di un nuovo relatore, dopo il notevole lasso di tempo intercorso per dirimere la questione di competenza. Tiene a precisare che la sua richiesta non ha alcuna finalità dilatoria, atteso che la Giunta potrebbe fissare fin da ora una data certa nella quale procedere alla votazione finale sul documento, consentendo nelle more allo stesso senatore Cesaro di essere audito o di inviare ulteriori memorie.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ricorda che il senatore Cesaro ha già esercitato le facoltà di difesa che gli sono riconosciute, depositando in Giunta, a suo tempo, una memoria nella quale esprimeva considerazioni sul merito della vicenda processuale che lo riguarda. Alla luce di tale circostanza, pertanto, non vi sono i presupposti per una riapertura dei termini a difesa, avendo la Giunta il dovere di completare l'*iter* di una vicenda che è all'esame da oltre un anno.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) ritiene opportuno che si proceda alla votazione finale nella presente seduta o in subordine che si fissi in tempi ravvicinati una data certa per la predetta votazione.

Quanto ad eventuali memorie aggiuntive ed audizioni del senatore Cesaro, sottolinea la necessità che le stesse vengano effettuate nel periodo anteriore alla predetta data, in modo tale da non ritardare i tempi procedurali della Giunta. Rileva a tal proposito che anche in ambito penale viene consentito all'imputato di intervenire prima della decisione finale.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) sottolinea la necessità che si proceda alla conclusione dell'esame in tempi certi e ravvicinati, facendo presente che ogni volontà dilatoria rispetto al documento in questione verrà contrastata dal MoVimento 5 Stelle.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) ritiene che non è corretto, dal punto di vista procedurale, riaprire i termini per la presentazione di memorie difensive, atteso che tale fase si è già conclusa e che il rinnovo della stessa costituirebbe un precedente anomalo.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) fa presente che la pressione mediatica ha indotto molti esponenti della Giunta a richiedere un'ingiustificata accelerazione dei tempi di esame rispetto al documento in titolo.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) precisa che la richiesta di concludere l'esame entro una data certa, da lui precedentemente formulata, prescinde totalmente da qualsivoglia influenza o pressione mediatica.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato brevemente le fasi procedurali pregresse, nel corso delle quali la Camera e il Senato hanno dovuto affrontare la complessa questione della individuazione della Camera competente e dopo aver evidenziato che tale situazione è stata determinata dalla scarsa chiarezza della legge n. 140 del 2003 rispetto a tale profilo – per il quale peraltro sono state presentate proposte di legge di modifica a firma sia del senatore Grasso che del senatore La Russa – fa presente che, a suo tempo, la Giunta ha deliberato di concedere un termine al senatore Cesaro per presentare le proprie memorie ed altresì per chiedere di essere audito. A fronte di tale richiesta il senatore Cesaro ha presentato una propria memoria difensiva che affronta sia i profili inerenti alla individuazione della Camera competente sia quelli inerenti al merito. Evidenzia peraltro che la fissazione del termine è avvenuta prima della proposta conclusiva del relatore Balboni e conseguentemente prima che lo stesso prospettasse l'incompetenza del Senato.

Tutto ciò premesso, il Presidente sottolinea l'opportunità che venga fissata una data certa per la conclusione dell'esame, individuando in particolare la giornata del 21 novembre 2019. Considerato tuttavia il lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esame – per le vicende, precedentemente ricordate, relative all'individuazione della Camera competente – prospetta l'opportunità che venga comunque consentito al senatore Cesaro di consegnare eventuali memorie aggiuntive o di essere audito, purché anteriormente al 21 novembre, data di conclusione dell'esame.

La Giunta conviene sulla proposta testé avanzata dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

Il PRESIDENTE, nel richiamare la necessità di una pronta definizione delle questioni pendenti in materia di verifica dei poteri, comunica che in relazione ai ricorsi presentati nella regione Campania, è pervenuto un documento da parte del senatore Carbone sulla esatta interpretazione delle disposizioni legislative che disciplinano l'assegnazione dei seggi. Tale documento, corredato da un parere *pro veritate*, sarà messo a disposizione di tutti i componenti della Giunta.

*La seduta termina alle ore 13,20.*